

Senza contraddittorio accertamento TARSU nullo

Ai fini della dichiarazione TARSU, l'art. 70, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993¹, prevede che la superficie di riferimento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria², iscritte o iscrivibili al Catasto edilizio urbano, non può essere inferiore all'80 per cento di quella catastale³ determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.p.r. n. 138/1998⁴.

Per l'attività di accertamento del tributo, l'Agenzia delle Entrate (*ex* Territorio) mette a disposizione dei Comuni i dati relativi alla superficie delle unità immobiliari, fra le quali rientrano le case di abitazione, con le relative planimetrie⁵.

Pertanto il successivo art. 73 consente ai Comuni di verificare l'attendibilità dei dati contenuti nella dichiarazione, necessari per la determinazione della superficie tassabile, invitando il contribuente ad esibire o trasmettere apposita documentazione (comprese le planimetrie), relativa ai locali o aree scoperte denunciati, e a rispondere a questionari da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di inadempimento, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi del Comune possono accedere direttamente agli immobili, previa informativa al contribuente, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, dall'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Il pagamento della stessa è dovuto, quindi, da tutti coloro che astrattamente occupano o detengono immobili nel territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato.

L'esenzione dalla tassa di una parte di aree ritenute non idonee alla produzione di rifiuti è subordinata, pertanto, alla presentazione di una documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione.

Poiché l'esenzione dal pagamento della tassa costituisce una deroga alla regola generale, tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale hanno «l'onere di provare» l'esistenza di superfici, appositamente individuate, improduttive di rifiuti.

Ciò premesso, con sentenza n. 73/3/15 del 18 marzo 2015, la Commissione tributaria regionale del Molise, Sezione di Campobasso, ha dichiarato illegittimo un avviso di accertamento, notificato dal Comune al titolare di una casa di abitazione, con il quale era rettificata la dichiarazione TARSU a

1 Come modificato dall'art. 1, comma 340, della legge n. 311/2004.

2 Sono le unità immobiliari censite al catasto nei gruppi A (abitazioni), B (uffici pubblici, ospedali, collegi, convitti etc.) e C (cantine, rimesse, tettoie etc.).

3 Per le categorie catastali dei gruppi a destinazione speciale (D) e particolare (E) la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

4 L'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria è il metro quadrato di superficie catastale.

5 Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2013.

seguito di una incongruenza rilevata fra la superficie denunciata dal contribuente e quella risultante dai dati catastali.

L'interessato, eccependo l'inidoneità di alcune aree accertate a produrre rifiuti, ricorreva alla Commissione tributaria provinciale che accoglieva le sue doglianze.

Il Comune si appellava alla Commissione tributaria regionale, confutando la mancanza del presupposto impositivo in quanto la normativa limita l'esenzione dalla tassa a pochi locali ed aree, senza citare le case di abitazione.

I giudici tributari, sulla base delle disposizioni richiamate in premessa, hanno rilevato che, sussistendo la possibilità per l'Ente locale di avviare una fase istruttoria comprensiva dell'accesso ai locali tassabili, avrebbe dovuto avvalersi di quanto consentito dall'art. 73 del d.lgs. n. 507/1993 ed effettuare una verifica *in loco* al fine di accertare, alla presenza del contribuente, l'effettiva condizione delle aree non produttive di rifiuti e la loro esclusione dal pagamento del tributo.

L'accertamento condotto «a tavolino», oltre a non garantire la bontà dei risultati ottenuti, comporta rilevanti conseguenze negative per il contribuente, fra le quali la sottrazione dei canonici sessanta giorni per la presentazione delle proprie memorie difensive (che l'ufficio è tenuto a valutare ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 212/2000 - Statuto del contribuente) dalla consegna del processo verbale di constatazione (p.v.c.), pregiudicando il diritto al contraddittorio.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio giudicante ha dichiarato, quindi, illegittimo l'accertamento disponendo l'annullamento.

La sentenza n. 73/3/15 assume particolare rilievo in quanto estende ad un tributo locale (TARSU) la possibilità di avvalersi del «contraddittorio».

L'assenza di un atto istruttorio (p.v.c.), successivo alla verifica dei locali improduttivi di rifiuti, comporta la violazione del principio del contraddittorio poiché, da un lato, il contribuente non ha la possibilità di esporre le proprie considerazioni e, dall'altro, l'Ente locale si sottrae all'obbligo di accertare lo stato dei fatti.

L'attività di verifica, operata da personale preposto del Comune, dovrebbe essere, quindi, propedeutica «all'avviso di accertamento» in modo tale da consentire all'ufficio procedente di valutare alcuni aspetti o utilizzare ulteriori elementi di prova.

Il caso esaminato dalla CTR riguarda una unità immobiliare a destinazione ordinaria (categoria A) la cui superficie tassabile è quella catastale.

Oltre agli abitativi, sono a destinazione ordinaria gli immobili iscritti nelle categorie catastali C/2 (locali di deposito), C/6 (rimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), dove sono censite alcune tipologie di costruzioni rurali strumentali (ad esempio, locali deposito attrezzi, cantine etc.) per le quali non è più vincolante l'accatastamento nella categoria speciale D/10⁶.

Considerato che, ai fini della TARSU, la «ruralità» dei fabbricati non è rilevante, sarà possibile invocare il rispetto del «contraddittorio» in tutti quei casi in cui l'accertamento delle superfici tassabili di locali agricoli, ritenuti improduttivi di rifiuti dal contribuente, non è stato preceduto da una fase istruttoria, bensì condotto «a tavolino», contravvenendo all'obbligo di consentire alla parte interessata di presentare le proprie osservazioni nei sessanta giorni successivi alla consegna del p.v.c.

Luigi Cenicola

6 Art. 5 del d.p.r. n. 139/1998: «D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole».